




REGIONE CALABRIA

Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione, Cultura

Unità Organizzativa Temporanea - funzioni territoriali
Uffici Catanzaro, Crotona, Vibo Valentia

Regione Calabria
Protocollo Generale - StAR
N. 0085434 del 13/03/2017



Ai sindaci

Ai responsabili Suap dei Comuni

p.c. Dirigente Generale Dip.Turismo,BB.CC.,Cultura, Istruzione

SEDE

Oggetto: Legge Regionale n. 20 del 27 Novembre 2015 “Modifiche ed integrazione della Legge Regionale n.4 del 7 Marzo 1995 (norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri).

Appartamenti ammobiliati ad uso turistico

Com'è noto, con la Legge Regionale n. 20 del 27 Novembre 2015, sono state apportate modifiche ed integrazione alla Legge Regionale n. 4 del 7 Marzo 1995 che disciplina la classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri.

Risponde all'esigenza di rilevare il flusso turistico legato al mercato delle seconde case nonché garantire il decoro e la qualità dell'offerta turistica calabrese, la formulazione dell'art.12 della L.R. n. 20/2015, il quale, accanto alle tipologie di ricettività extralberghiera già previste e disciplinate dalla L.R. n. 4/1995, introduce una nuova forma di ricettività extralberghiera denominata “Appartamenti ammobiliati ad uso turistico”.

Più nel dettaglio, rientrano nella fattispecie *de quo*, i proprietari o usufruttuari che danno in locazione a turisti case ed appartamenti in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche, con contratti aventi validità non superiore a sei

mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l'attività non sia organizzata sotto forma di impresa.

Il tal caso è previsto l'obbligo per il proprietario o usufruttuario di comunicare la locazione al Comune in cui è ubicato l'immobile entro il 31 Marzo, nelle località a vocazione turistico/ balneare, ed entro il 31 Ottobre nelle restanti località; In ogni caso la comunicazione deve essere data almeno una settimana prima dell'arrivo degli ospiti in relazione alla prima locazione.

Resta altresì fermo l'obbligo di comunicazione per finalità statistiche al SIRDAT della Regione Calabria ed alla Questura, ai sensi dell'art 109 del TULPS, per motivi di sicurezza pubblica.

Vengono inoltre stabiliti i requisiti minimi per la classificazione degli appartamenti con un unico livello.

Orbene, alla luce degli elementi innovativi introdotti dalla norma e considerato l'approssimarsi della stagione estiva, appare non più rinviabile la necessità di definire modalità attuative analoghe su tutto il territorio regionale .

In primo luogo è utile evidenziare che tale tipo di ricettività non è soggetta a SCIA, bensì ad una semplice comunicazione, tramite SUAP, al Comune nel quale l'immobile è ubicato.

A fronte di tale comunicazione, ciascun comune potrà procedere alla istituzione di un apposito registro sulla scorta dei dati e delle informazioni contenute nel " **modello di comunicazione**" appositamente predisposto da questi uffici e caricato sul portale **calabriasuap.it.** , da compilarsi a cura dell'interessato.

L'onere dell'accertamento dei requisiti minimi di cui alla tabella allegata alla legge spetterà ai comuni così come la vigilanza ed il controllo, per il tramite del SUAP o di apposita conferenza di servizi.

La normativa prevede la facoltà per i comuni di istituire appositi uffici per la rilevazione, elaborazione e trasmissione al SIRDAT dei dati relativi a tale tipologia di ricettività.

Tuttavia, per quanto concerne la raccolta dei dati sui movimenti delle presenze, giova in questa sede rammentare che, ai sensi del Dlgs n. 322/89 e s.m.i., i dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche contenute nel Programma statistico nazionale sono sottoposti alla tutela del segreto statistico. Tale normativa presuppone che la raccolta dei dati possa avvenire solo in forma aggregata ed in modo tale che non sia possibile alcun riferimento a persone identificabili; inoltre i dati stessi possono essere utilizzati solo per fini statistici, anche sulla base di quanto indicato nella scheda di rilevazione contenuta nel PSN.

A rimarcare tale principio interviene anche l'art.105,c.1 del Dlgs n.196/2003 e s.m.i., "Codice di deontologia e buona condotta" il quale stabilisce che i dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per prendere decisioni relativamente all'interessato ,né per trattamenti di altra natura.

Alla luce del quadro normativo menzionato, è preferibile che ciascun comune si limiti ad istituire, come già anticipato, un registro degli appartamenti ammobiliati ad

uso turistico presenti nel proprio territorio , previa verifica dei requisiti richiesti dalla norma e, di concerto con questo Dipartimento , definisca tempi e modalità di trasmissione degli elenchi al settore competente onde consentire il rilascio delle” credenziali di accesso” per il caricamento dei dati direttamente sul SIRDAT da parte dei titolari.

Tenuto conto della riorganizzazione in atto delle strutture dipartimentali le informazioni potranno essere trasmesse all’ indirizzo di posta elettronica dipartimentoturismo.tisc@pec.regione.calabria.it. e per ciascuna provincia di riferimento, ai seguenti indirizzi :

dipartimentoturismo.uotcz@pec.calabriasuap.it

dipartimentoturismo.uotkr@pec.calabriasuap.it

dipartimentoturismo.uotvv@pec.calabriasuap.it

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Anna Perani
